



**Memoria scritta presentata dal SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari)
in relazione all'esame da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati sul Disegno di Legge "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Atto camera 1660)**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

nell'esprimere un doveroso ringraziamento per l'invito rivoltoci di fornire un contributo ai lavori istruttori sul decreto, intendiamo rilevare che la nostra organizzazione, costituita da oltre cinquant'anni, è la maggiore associazione sindacale degli inquilini e degli assegnatari di alloggi edilizia residenziale pubblica nonché dei proprietari utenti della loro abitazione in ambito condominiale, con sedi territoriali in tutti i capoluoghi di province italiane, oltre che in molti altri Comuni.

Riteniamo di sottolineare che per una normativa di così ampia rilevanza si sia evitato il ricorso al decreto legge e sia quindi intervenuto su un disegno di legge. Tuttavia confidiamo che l'esame parlamentare possa intervenire attivamente sull'impianto della normativa all'esame.

Riguardo all'odierna audizione richiamiamo le considerazioni e le proposte rappresentate dal Segretario generale Stefano Chiappelli in merito alla impellente necessità di un Piano casa nazionale ed altri urgenti interventi in materia di politiche abitative più dettagliatamente presenti nel testo della *"Petizione nazionale per il diritto all'abitare"* promossa dal SUNIA che ha visto l'adesione di circa 50mila firme di cittadini, che è stata depositata presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica alla fine del mese di marzo scorso, il cui testo si allega.

Sul piano più strettamente giuridico, apprezzando l'opportunità che ci viene offerta di fornire con l'audizione, un nostro contributo, intendiamo rilevare che la misura introdotta con l'articolo 8 in materia di (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui) non è condivisibile per una serie di punti affrontati con disposizioni che con la proposta di testo dell'articolo **634 bis del codice penale (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)**

- introduce un nuovo reato, appunto quello di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, che peraltro nel testo non appare chiaramente previsto solo con riferimento all'immobile che costituisce domicilio altrui ma sembra ricomprendere tutti gli immobili occupati, con effetti del tutto contraddittori;
- configura un nuovo impianto normativo che tende ad inasprire norme già esistenti la cui mancata applicazione è riconducibile a situazioni complesse su cui la nuova norma non potrà incidere;

- si punta essenzialmente su una drastica elevazione delle pene oggi previste dalle vigenti normative confidando, forse, in un possibile effetto deterrenza obiettivo questo che molte analoghe normative hanno visto difficilmente realizzato;
- si tenta di semplificare situazioni complesse che non sono direttamente riconducibili al caso limite della occupazione di un immobile in danno del legittimo proprietario o utilizzatore assente e che comunque non sono accertabili con un intervento quale quello individuato con la proposta costituita dal successivo **articolo 321 bis del Codice di procedura penale (Reintegrazione nel possesso dell'immobile)** che di fatto al comma 2 prevede un potere d'intervento, in capo agli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ricevuta la denuncia, conferendo loro un potere di ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e procedendo alla reintegrazione del denunciante nel possesso dell'immobile oggetto della denuncia. Con questa norma viene a cadere il ruolo centrale del magistrato in una procedura di assoluta delicatezza e complessità se si considera che nel comma 4 rimane come semplice autorizzazione la prerogativa del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. In sostanza si configura, su semplice denuncia e sommari accertamenti di polizia, una attività "esecutiva" che incide su precise garanzie del denunciato.

Infine la parte conclusiva del provvedimento riguardante l'obbligo di redigere verbale delle attività svolte dagli ufficiali di polizia giudiziari fornisce indicazioni sommarie e non utili a ricostruire una procedura che ha portato al reintegro al possesso del denunciante.

SUNIA NAZIONALE

Roma, 16 maggio 2024